



DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Servizio di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente agli interventi di manutenzione stradale delle strade cittadine.

CUP: B27H20011830004

CIG: 8752681CD8

L'anno 2021 il giorno 08 (otto) del mese di giugno, in Malnate presso la residenza Municipale

tra

il Comune di Malnate in persona dell'Arch. Rosalba Russo Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Malnate nominata con decreto sindacale n.37/2020 domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale a Malnate in P.zza V.Veneto 2, che agisce in nome e per conto della Amministrazione Comunale;

e

l'Ing. Clara Ambrosetti, nata a Soregno (Svizzera) il 18/09/1973, domiciliata in Via E. Sacconaghi, 60 CF MBRCRM73P58Z133B iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese al n. 2451 che agisce in nome e per conto dello Studio Tecnico Associato Ingg. G. Ambrosetti, C. Ambrosetti, e Geom. C. Colombo con sede a Varese via C. Robbioni n. 17 partita IVA 01881070120 codice fiscale 01881070120;

Premesso che

· l'elenco annuale delle opere pubbliche 2021 approvato dall'Amministrazione Comunale di Malnate include interventi di manutenzione delle strade cittadine per un importo complessivo di € 641.000,00;
- per la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza ci si avvale di professionalità esterne all'ente e che pertanto è stata avviata procedura di affidamento diretto previa acquisizione di preventivi mediante piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia
· in esito a detta procedura Sintel n.140099870 aggiudicatario del servizio tecnico di progettazione è risultato lo Studio Tecnico Associato Ingg. G. Ambrosetti, C. Ambrosetti, e Geom. C. Colombo con sede a Varese via C. Robbioni n. 17, alle condizioni tutte del presente schema di disciplinare d'incarico e dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario stesso in sede di gara;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Malnate affida allo Studio Tecnico Associato Ingg. G. Ambrosetti, C. Ambrosetti, e Geom. C. Colombo con sede a Varese via C. Robbioni n. 17 che accetta, l'incarico avente ad oggetto:

- lo studio di fattibilità tecnico-economica
- il progetto definitivo-esecutivo redatto in unico elaborato
- la direzione lavori, contabilità lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione



- il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

L'affidatario del servizio dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per la stazione appaltante oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel seguito all'art. 4 "Modalità di svolgimento dell'incarico".

ART. 3 – DISPOSIZIONI NORMATIVE DA RISPETTARE

Ai fini di espletare l'attività di progettazione, l'aggiudicatario dovrà rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici", predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità previsti da questi.

Dovrà altresì essere rispettato pienamente quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Il professionista è tenuto altresì al rispetto di ogni altra norma legislativa e regolamentare riguardante le prestazioni oggetto dell'appalto in argomento.

ART. 4 - MODALITÀ SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Tempistiche da rispettare per la consegna dei progetti

- studio di fattibilità entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla notifica di avvenuta approvazione dell'affidamento dell'incarico,

- progetto definitivo-esecutivo, completo di piano della sicurezza, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta validazione dello studio di fattibilità.

I suddetti giorni sono da intendersi naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Fatta salva la facoltà della stazione appaltante di anticipare la decorrenza dell'incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di specifica richiesta della stazione appaltante, di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione.

ART. 5 – ONORARIO DELLE PRESTAZIONI

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta è stimato in € **480.000,00** IVA esclusa, mentre l'importo per l'espletamento dell'incarico per i servizi in oggetto al presente disciplinare è pari ad € **21.856,25** (Iva e oneri previdenziali esclusi).

I corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, inoltre non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare e da quanto precisato nell'offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo della stazione appaltante.

In caso di interruzione dell'incarico per risoluzione o rescissione del contratto d'appalto spetterà al professionista incaricato solo il pagamento dell'onorario in proporzione alle prestazioni professionali rese e approvate.

Tale corrispettivo non sarà oggetto di aggiornamento in relazione ad eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori e/o delle singole categorie, ad eccezione di eventuali varianti comportanti l'esecuzione di maggiori lavori e aumento di spesa.

Il Professionista espressamente riconosce che lo svolgimento di tali prestazioni avrà luogo sotto la disciplina degli artt. 2229 e seguenti del vigente Codice Civile, che regolano la prestazione dell'opera intellettuale.

L'accettazione senza riserva da parte del Professionista delle clausole del presente articolo costituisce



condizione essenziale di questa convenzione in difetto della quale la stazione appaltante non sarebbe addivenuto alla stipula della stessa.

ART. 6 – MODIFICHE AL PROGETTO

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte, varianti ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del RUP, fino all'approvazione del progetto stesso nonché a rispettare i diversi orientamenti che la stazione appaltante manifesti sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Gli elaborati relativi alle eventuali correzioni e/o integrazioni da apportare agli elaborati del progetto definitivo a seguito di eventuale specifica richiesta da parte dell'Amministrazione, del RUP ovvero da parte di altri Enti devono essere consegnati entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, da parte della Stazione appaltante, delle eventuali osservazioni rilevate.

ART. 7 – PAGAMENTI

Il corrispettivo relativo all'incarico è definito come segue:

- compenso relativo allo studio di fattibilità tecnico-economica - come calcolato nello schema di parcella e decurtato della percentuale di ribasso offerto - entro 30 giorni dalla presentazione della fattura successiva alla conferma della verifica degli elaborati;
- compenso relativo al progetto definitivo-esecutivo, comprensivo del piano della sicurezza - come calcolato nello schema di parcella e decurtato della percentuale di ribasso offerto - entro 30 giorni dalla presentazione della fattura successiva alla conferma della validazione degli elaborati;
- direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: entro 30 giorni dalla presentazione della fattura successiva alla presentazione degli stati d'avanzamento lavori.

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente disciplinare di incarico e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario.

L'affidatario del servizio non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dalla stazione appaltante.

In mancanza di tale preventivo benestare, la stazione appaltante non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Sono a carico del professionista le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell'amministrazione comunale l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Lo Studio Ambrosetti aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni caso, il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà liquidato, previa verifica della prestazione resa e della regolarità contributiva e le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse informato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate dal RUP.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 9 – PENALI

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all'art. 4 "*Modalità svolgimento dell'incarico*" del presente Disciplinare, sarà applicata una penale, ai sensi dell'art. 113-bis del



Codice, in misura giornaliera, pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale. Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste, tra loro cumulabili, eccedano il limite massimo del 10% dell'importo della relativa prestazione, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al professionista.

Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali ciascun il livello progettuale definitivo comprende le prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

ART. 10 - RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

Inoltre, la stessa si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

ART. 11 - RISOLUZIONE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. le parti convengono che per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- venga verificato il grave mancato rispetto dell'aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
- venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;
- venga verificato il grave mancato rispetto dell'appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- cessione dell'azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
- essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/2001;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- grave violazione dell'obbligo di riservatezza;
- inadempimento nei casi previsti ai sensi dell'art. 9 "Penal" del presente disciplinare.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la stazione appaltante non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui non venga erogato il finanziamento. In tale ipotesi di risoluzione, al Professionista spetterà il compenso per l'incarico fino a quel momento svolto ed il rimborso delle spese documentate sostenute riguardanti i compensi accessori, con esclusione di qualsiasi ulteriore riconoscimento o indennizzo ad altro titolo dovuto per il mancato completamento dell'incarico.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo UE Privacy n. 679/2016, le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla sua conclusione presso il Servizio Tecnico del Comune di Malnate.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Disciplinare, il Foro competente è il Tribunale di VARESE

Con la sottoscrizione del presente disciplinare l'affidatario accetta tutte le condizioni specificate negli articoli precedenti.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Malnate, 08 giugno 2021

Il Professionista (Società/Ditta)

.....

Il Responsabile dell'Area Gestione Territorio

.....